

Biocasa srl
Via V. Muccioli, n. 10
71016 San Severo (Fg)
Contatti: 333 8230423
Pec: bio-casasrl@pec.it
Mail: biocasa1@libero.it

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE
- 67100 L'Aquila

Inviata via pec all'indirizzo: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: istanza per l'attivazione del procedimento semplificato ai fini della riadozione del parere del CCR-Via annullato con sentenza; art. 21 decies L. n. 241/90, DL. Semplificazioni n. 76/2020 convertito dalla L. n.120/2020.

Premesso:

- che, la Biocasa srl è proprietaria di un'area edificabile (come risultante da certificato di destinazione urbanistica) facente parte della Zona C6 (estensiva di espansione 2° tipo) del vigente PdF del Comune di Rocca di Mezzo (Aq), individuata nella zonizzazione quale zona di completamento, rappresentando, quindi, il naturale completamento della zona residenziale attigua;
- che, sulla predetta area è stato proposto un Piano attuativo di lottizzazione denominato "Prato della Madonna";
- che, il predetto piano otteneva tutti i pareri favorevoli prescritti dalla legge da parte dei competenti enti, ben compreso quello emesso dal competente CCR-Via che con il giudizio n. 2391/2014, esprimeva, benchè con prescrizione, il proprio **PARERE FAVOREVOLE; (ALL.1)**
- che, il predetto parere sanciva **"di escludere ogni tipo di attività, comprese quelle di cantiere, nella fascia di 5 metri dalle aree dove è stata individuata la presenza della Clasea Licopyfolia" (...);**
- che, in attuazione delle misure di mitigazione di cui al suindicato parere CCR-VIA, i **corpi di fabbrica oggetto del piano attuativo venivano ridotti in numero di 4** (passando di fatto da 18 a 14) con creazione, a maggior tutela ambientale, di una **fascia di rispetto inedita di 10 METRI, (quindi ben oltre quella prescritta di 5 metri);**
- che, ottenuti tutti i pareri prescritti dalla legge, l'ente comunale provvedeva all'approvazione definitiva del Piano con Deliberazione di C.C. n. 24 del 2016;
- che, in data 27.12.2016, la Giunta della Regione Abruzzo, **in recepimento del D.M. 184/2007**, emanava la **Deliberazione n. 877** (atto obbligatorio posto in essere per evitare la procedura d'infrazione aperta) con la quale approvava le "Misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000" e con la quale veniva recepito il divieto di **"convertire ad altri usi le superfici a prato e pascolo permanente di cui all'art. 4 par. 1 lett.h) del Regolamento U.E. 1307/2013"**; **(ALL.2 - vedi pag.3 della premessa e pag. 5 dell'All.2 alla Deliberazione);**
- che, il divieto sancito nella suddetta DGR, **già prescritto nel D.M. del 2007**, era stato già rispettato dalla proponente; infatti nel giudizio del CCR-Via, (vedi ALL. 1 pag. 14) è dato

- leggere: “ **il Piano di Lottizzazione rispetta i divieti di cui all’art.5 punto 1 del Decreto 17 ottobre 2007, ed in particolare “convertire la superficie a pascolo permanente, ai sensi dell’art. 2, punto 2, del Regolamento (CE) n. 796/2004, ad altri usi (...)”** (per mero chiarimento si chiarisce che la definizione di pascolo permanente è stata introdotta nella legislazione europea sui pagamenti diretti nel 2004 (reg. (CE) 795/2004). Dal 2015, e fino all’entrata in vigore del regolamento “Omnibus” nel 2018, come previsto dall’art. 4 (1) (h) del reg. (UE) 1307/2013, la categoria dei prati permanenti ha sostituito la precedente categoria di pascoli permanenti) **(ALL. 3** vedi pag.2 Linee guida mantenimento prati permanenti del Ministero delle Politiche Agricole);
- che, con l’entrata in vigore della detta Delibera di Giunta Regionale n. 877/2016, il Comune di Rocca di Mezzo inviava al competente Ufficio Regionale estensore della Deliberazione in parola, la richiesta di parere in ordine all’applicabilità della predetta DGR al Piano Attuativo di che trattasi, nella parte in cui è appunto prescritto il divieto di “*convertire ad altri usi le superfici a prato e pascolo permanente di cui all’art. 4 par. 1 lett.h) del Regolamento U.E. 1307/2013*”;
 - che, la Giunta Regionale, con nota prot. n. 62464/2017, **(ALL.4)** in risposta alla richiesta del parere sulla predetta DGR, **riteneva al punto n. 2 e 4 che “il procedimento di approvazione del Piano in parola CONCLUSO ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 18/83 come già specificato dalla Provincia” (...). Nel caso di specie la Regione Abruzzo si è già espressa con il parere del CCR VIA con giudizio n. 2391 del 17/04/2014 prot. m. 2037/BNVA con parere favorevole, con la sola prescrizione di escludere ogni tipo di attività comprese quelle di cantiere, nella fascia di 5 metri dalle aree ove è stata individuata la presenza di *Clasea Licopyfolia riportate nella planimetria allegata (...)*”;**
 - che, il Comune di Rocca di Mezzo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 2016, approvava definitivamente il Piano attuativo denominato “Prato della Madonna”;
 - che, l’indicata Delibera di Consiglio Comunale di approvazione definitiva del Piano, veniva impugnata da alcune associazioni ambientaliste con ricorso introitato innanzi al TAR di L’Aquila in quanto, ritenevano tali ultime, fosse applicabile al piano in parola la citata DGR Abruzzo n. 877/2016 nella parte, in cui, come detto, vieta di convertire ad altri usi le superfici a prato e pascolo di cui all’art. 4 par. 1 lett.h) del regolamento UE n. 1307/2013, il quale definisce prato permanente “ *il terreno UTILIZZATO per la coltivazione di erba o di altre erbe erbacee da foraggio (...)*”;
 - che, il giudizio continuava innanzi al Consiglio di Stato, il quale con Sentenza n. 6634/2019 **(ALL. 5 vedi pag. 10 punto 11)** annullava la Delibera del Consiglio Comunale di approvazione definitiva del piano in quanto ritenuta in contrasto con la DGR 877/2016 nella parte in cui, come suddetto, vieta di “*convertire ad altri usi le superfici a prato e pascolo permanente di cui all’art. 4 par. 1 lett.h) del Regolamento U.E. 1307/2013*”, (benchè si ribadisce, il detto divieto fosse già stato rispettato dalla proponente del Piano);
 - che, l’annullamento coinvolgeva tutti i provvedimenti endoprocedimentali dell’iter del Piano, tra i quali anche il parere CCR-Via in parola;
 - che, ad ogni buon conto, la predetta sentenza **(ALL.5 vedi pag.11)** lascia “*ferme le successive determinazioni amministrative sulla vicenda, subordinate ad approfondimenti istruttori che consentano di escludere ogni possibile e ragionevole incidenza negativa, diretta o indiretta, per la menzionata specie vegetale*”;

- che, il Regolamento UE 1307/2013 (il cui ambito di applicazione è quello dei pagamenti diretti agli AGRICOLTORI nell'ambito della PAC – Politica Agricola Comune –), definisce “prato permanente” il “**terreno UTILIZZATO per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio (...)**”(ALL.6 vedi pag. 2 e 3);
- che, per mera completezza di informazioni, la Corte di Giustizia Europea in più riprese (vedi **ALL.3** pag 2 caso C 57/13 “Linee guida mantenimento prati permanenti” + recentissima Sent. Corte Giustizia C-373/20 ottobre 2021 **ALL. 7**) ha avuto modo di precisare che il predetto divieto è applicabile ai **terreni AGRICOLI** ovvero ai **terreni UTILIZZATI per la coltivazione di (...)** **nonché a quelli che soddisfino determinati requisiti (sempre di natura agricola)** e che nel caso di specie il terreno oggetto del Piano attuativo non è né ovviamente agricolo né è mai stato utilizzato come tale né presenta i requisiti prescritti dalla giurisprudenza della Corte Europea;
- che, ad ogni buon conto e senza voler entrare nel merito della cennata questione, esistendo un giudicato a cui la proponente Società intende dare seguito, la stessa ha proposto un **Piano in riduzione volumetrica** che lasciando inalterato il precedente progetto (che aveva già ottenuto tutti i pareri favorevoli dai competenti enti, ben compreso quello del CCR-Via) **prevede l'eliminazione di un ulteriore corpo di fabbrica proponendosi quindi quale Piano migliorativo** sia dal punto di vista ambientale che urbanistico (**ALL.8 tav. A** progetto approvato ed annullato – **tav. B** progetto in riduzione volumetrica da cui si evince l'eliminazione del corpo di fabbrica in corrispondenza del nucleo floristico di Clasea) di talché, l'impatto del Piano sull'ambiente risulterà non solo non significativo ma addirittura migliorativo rispetto a quello precedente;
- che, fermo restando il rispetto di tutte le misure mitigative prescritte nel parere favorevole del CCR-Via n. 2391, con il Piano in riduzione volumetrica è stata prevista una ulteriore diminuzione dei corpi di fabbrica che complessivamente, tra il precedente piano (che già aveva ridotto i corpi di fabbrica in n. di 4) e il presente progetto in ulteriore diminuzione (che prevede la riduzione di n.1 ulteriore corpo di fabbrica), i corpi di fabbrica sono stati ridotti di ben n. 5 corpi; pertanto complessivamente con la presente proposta di Piano in riduzione, i corpi di fabbrica sono divenuti n. 13 con conseguente generalizzato miglioramento a livello paesaggistico ed ambientale, anche per ciò che concerne la più ampia visuale verso il massiccio del Gran Sasso;
- che, in particolare, al fine di escludere ogni e possibile incidenza negativa sulle specie vegetali, **l'eliminazione dell' ulteriore corpo di fabbrica è avvenuto in corrispondenza dell'area ove in precedenza era stato rinvenuto un nucleo di Clasea** individuato con la lettera C e già identificato in planimetria con la lettera H (cfr ALL. 8 tav. B) ;
- che, la predetta **eliminazione di un intero corpo di fabbrica consentirà il rilascio di una ulteriore ed ampia superficie a verde di circa Mq.700 a tutela delle specie vegetali, aumentando quindi significativamente e di gran lunga la superficie a verde che ne diverrà di circa Mq. 4000, a fronte dei metri 5 di distacco indicati dal competente ufficio regionale ambientale nel proprio parere favorevole;**
- che, la suindicata ampia area a verde rilasciata, di gran lunga superiore rispetto al passato, potrà essere ceduta al Comune, Ente Parco o Associazioni Ambientaliste, i quali potranno gestirla, in collaborazione con gli enti preposti alla tutela ambientale al fine della valorizzazione dell'habitat e delle specie vegetali;

- che, quindi, le specie vegetali di Klasea Lycopifolia e prato permanente, benchè già pregnantemente tutelate per via di tutte le misure mitigative adottate nella V. I., tanto da ottenere il parere favorevole dal competente CCR- Via, verranno ulteriormente salvaguardate con il proposto piano in riduzione volumetrica;
- che, l'attuazione delle misure mitigative è stata effettuata in modo da dare organica allocazione all'inurbamento integrandolo nel contesto paesaggistico del "Prato della Madonna" in modo da non alterarne le bellezze, si è previsto, nell'impianto di massima, di seguire l'orografia del terreno, inglobandovi le residenze;
- che, il Piano in riduzione proposto risulterà per localizzazione, dimensione e interventi migliorativi, ancor più compatibile con i valori ambientali e paesaggistici intrinseci all'area apportando migliorie ambientali/urbanistici che favoriranno ancor più la flora presente in loco evitando ogni e qualsivoglia impatto sulla Biodiversità;
- che, si può dunque affermare che il Piano proposto consentirà il mantenimento delle specie protette per il tramite delle misure mitigative innanzi descritte con conseguente sensibile miglioramento ambientale;
- che, altresì, l'eliminazione di un corpo di fabbrica comporterà un minore carico urbanistico con conseguente decremento degli abitanti insediabili. I benefici della riduzione volumetrica si riverbereranno anche sul consumo di risorse energetiche che risulterà minore, con la conseguente minore emissione di CO2;
- che, gli impatti del Piano in riduzione volumetrica in termini di zonizzazione acustica, consentono di dichiarare migliorativo anche l'impatto derivante dalla esecuzione del Piano stesso;
- che, **oltre all'eliminazione del corpo di fabbrica si propongono di seguito, altre misure di salvaguardia e di valorizzazione della specie protetta menzionata, che potranno essere applicate all'interno dell'area suddetta di circa 4000 Mq.** Le altre azioni di salvaguardia riguarderanno:
 - o circoscrizioni in pali di castagno dei nuclei della specie protetta rinvenuta, per una maggiore tutela degli stessi, al fine di evitare un eventuale calpesti, o danneggiamento della specie protetta;
 - o eventuale inzollamento e ripiantumazione, della Klasea rinvenuti ai margini del piano, individuati in planimetria con la lettera A-B;
 - o creazione di apposito percorso che dall'ingresso del piano permetterà il raggiungimento del nucleo C di Klasea;

Le azioni di valorizzazione riguarderanno:

- o la possibilità di creare aiuole didattiche e sperimentali per la coltivazione/proliferazione e ricerca della specie;
- o la creazione di punti di incontro o punto informativo per consentire visite guidate, nonché l'organizzazione di giornate dedicate alla scoperta e conoscenza della specie protetta, con escursioni turistiche nonché scolastiche presso l'area che verrà rilasciata a tutela delle specie vegetali;
- o la creazione di un cono visivo che dall'interno dell'area rilasciata a tutela della specie permetterà l'osservazione della Klasea nei prati adiacenti ove sono stati rinvenuti molteplici esemplari.

Tali azioni di salvaguardia e valorizzazione consentiranno non solo di tutelare la specie protetta consentendo anche il conoscimento e la promozione della stessa ma anche di esaltare e mettere in rilievo, incentivando e promuovendo, il territorio che apparirà da un lato virtuoso e sensibile nei confronti dell'ambiente e dall'altro offrirà percorsi didattici ovvero turistici per lo studio e l'ammirazione della specie, auspicando che misure mitigative pregnanti vengano poste in essere anche nelle aree limitrofe ove sorgono migliaia di nuclei floristici anch'essi da tutelare;

Considerato:

- che, con il Decreto Semplificazioni, convertito in L. n. 120/2020 è stato varato il nuovo art. 21 decies della L. n. 241/90 il quale prevede semplificazioni per la riemissione di provvedimenti annullati dal giudice;
- che, il predetto art. 21 decies, recita testualmente: *“In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati (...)”*; **(ALL.9)**
- che, ratio legis della citata normativa è quella di semplificare le procedure riducendo il più possibile gli oneri ed adempimenti per le imprese ed i cittadini con finalità che convergono verso l'obiettivo di rilanciare un settore che ha registrato un trend negativo negli ultimi anni, al fine di rispondere alle reali esigenze del territorio;
- che, nel caso prospettato nell'art. 21 decies citato rientra senz'altro la fattispecie in esame atteso che **l'annullamento del provvedimento finale**, costituito nel caso di specie dalla Deliberazione Comunale di approvazione definitiva del Piano, **ha trascinato con se tutti gli atti endoprocedimentali dell'iter** quali il parere CCR-Via, **in virtù di una sentenza passata in giudicato**; ciò giustifica con riferimento, ai procedimenti per l'autorizzazione di attività o interventi che rientrano nel campo di applicazione della normativa ambientale sulla VIA e tali atti risultano annullati in giudizio, il ricorso alla procedura semplificata;
- che, il precitato articolo parla di procedimento di Valutazione di impatto ambientale facendo riferimento a tutte le procedure ambientali tra cui rientrano senz'altro la VAS e la Vinca; le predette procedure ambientali, sono infatti tutte coordinate ed integrate fra loro; il coordinamento normativo di VIA-VAS-VINCA risponde, anche sulla scorta della ratio legis dell'art. 21, alla necessità di semplificare l'attività amministrativa dal momento che si avvia un procedimento di valutazione congiunto, avente oggetto coincidente: piani e programmi (P/P), e medesime finalità procedurali: la formazione di valutazioni preventive e atti presupposti necessari per l'approvazione dei P/P. Per gli effetti dell'art. 10, c. 3 del D.lgs.152/06 la VAS e la VIA comprendono le procedure di Valutazione d'incidenza (VINCA) *“La VAS e la VIA **comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997**; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli*

*esiti della valutazione di incidenza. (...); ma vi è più. E' la finalità propria della Legge sulle semplificazioni n.120/2020 quella di semplificare e velocizzare **tutte quelle procedure** che rallentano l'economia e lo sviluppo del paese sotto diversi punti di vista. Il testo, per quel che qui attiene, interviene sul procedimento amministrativo semplificandolo e velocizzandolo in riferimento a tutti i procedimenti, al fine di ridurre i tempi **dei procedimenti** stessi in modo da garantire maggiore certezza e speditezza dell'azione amministrativa.; non v'è dubbio quindi che nel campo di applicazione dell'art. 21 decies del Dlgs. 241/90 s.m.i., rientri anche la Valutazione di Incidenza Ambientale;*

- *che, ai fini del rispetto di quanto sancito dall'art. 21 decies L. n. 241/90, nel caso di specie, la variazione volumetrica del progetto in riduzione, non costituisce una modifica vera e propria, in quanto nel caso di specie trattasi di una "riduzione volumetrica" di un progetto che resta identico a quello già assentito; trattasi dunque di una miglioria progettuale; infatti, per la legge "costituisce variazione essenziale ogni modifica incompatibile con il disegno globale ispiratore dell'originario progetto edificatorio, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto l'aspetto quantitativo; anche la recentissima giurisprudenza ha avuto modo di precisare che "ogni qual volta ci si trovi di fronte ad una variazione volumetrica in termini di riduzione, come nel caso in esame, non sussiste difformità essenziale, tale da giustificare scelte provvedimentali rigorose (...)"*;
- *che, per mera completezza di informazioni, preme evidenziare che il nuovo Piano in riduzione volumetrica lascerà altresì invariati tutti gli elementi edilizi ed urbanistici del Piano già approvato in precedenza con la menzionata Delibera del Consiglio Comunale, proponendosi dunque come condizione migliorativa in quanto in riduzione rispetto a quello passato; in particolare e per mera completezza di informazioni, si rappresenta che le caratteristiche costruttive del piano rimarranno del tutto inalterate; invariate resteranno anche la tipologia degli immobili, con una riduzione dal punto di vista volumetrico, resteranno invariate le altezze e le sagome di massimo ingombro; inalterati, resteranno altresì gli spazi interni ed esterni dei corpi di fabbrica, per i quali era ed è prevista una considerevole superficie a verde privato, che renderà gli stessi perfettamente integrati nel contesto naturalistico circostante; invariati resteranno anche le peculiarità qualitative, funzionali ed estetiche degli stessi corpi di fabbrica; inoltre, non sarà variata la viabilità interna, già rispettosa delle prescrizioni previste dal D.M. del 5.11.2001, così come parcheggi ad uso pubblico, marciapiedi, reti primarie e secondarie, nonché gli spazi lasciati a standards, tali ultimi da considerarsi in esubero in virtù dell'eliminazione di un ulteriore corpo di fabbrica;*
- *che, per ciò che concerne il termine di validità del procedimento ambientale di Vinca, si rappresenta che nel caso di specie fermo restando tutto quanto suddetto, lo spirare del termine è stato causato da un arresto procedimentale dovuto dal giudizio e non alla volontà della proponente; ad ogni buon conto preme evidenziare che ad oggi la situazione ambientale non è mutata; infatti, non è mutata la destinazione del suolo e sono rimasti identici l'ortografia del territorio e la tipologia degli ambienti esistenti in loco; dunque, trattandosi nel caso di specie di un Piano in riduzione volumetrica, il rilascio di una maggiore area a verde - come innanzi descritto- comporterà senza dubbio un soddisfacente mantenimento dello stato di conservazione dell'ambiente grazie a tutte le misure mitigative adottate sia con riferimento al progetto che aveva già ottenuto il parere favorevole dal CCR-*

- Via sia alle ulteriori misure migliorative proposte per il progetto in riduzione volumetrica tanto da potersi affermare che il progetto proposto in riduzione volumetrica non avrà alcuna incidenza negativa sull'ambiente ma anzi apporterà importanti migliorie ambientali;
- che, dunque, l'eventuale mancata accettazione del presente richiesta di riemissione del provvedimento sulla scorta dell'iter semplificato prescritto dalla legge, produrrà il solo effetto di dilungare i tempi nell'emissione di un nuovo parere CCR-Via nell'ambito nella "procedura non semplificata", il che significherebbe produrre lo stesso risultato di quello che potrebbe prodursi con la richiesta di cui alla presente istanza in tempistiche, però, molto più lunghe e con un sicuro aggravamento dell'iter procedimentale, sia per l'ente che il pronente, che potrebbe invece evitarsi anche in ottemperanza ai principi di ragionevolezza nonché di buon andamento e di economicità/efficienza dell'azione amministrativa aventi proprio la finalità di ottimizzare anche il rapporto tra mezzi impiegati e risultato ottenuto;

Tanto premesso e considerato,

si chiede, al competente CCr-Via, ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 21 decies della L. n. 241/90 e fermi restando *gli approfondimenti istruttori che consentano di escludere ogni possibile e ragionevole incidenza negativa, diretta o indiretta, di cui alla citata Sentenza del Consiglio di Stato*, la riemissione del giudizio.

Allegati ut supra

San Severo /L'Aquila, 29 novembre 2021

